

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-316 del 20/01/2025
Oggetto	D.LGS N.152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N.21/2004 E SMI - DGR N.1795/2016. M.D. SOCIETA' SEMPLICE DI PANZAVOLTA BRUNO E FEDERICO SOCIETA' AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IPPC DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI AVICOLI (PUNTO 6.6 LETTERA A) ALL. VIII D.LGS 152/06, PARTE II) SVOLTA NELL'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI LUGO, LOC. VOLTANA, VIA MAZZOLA N. 33. Voltura e Aggiornamento per Modifica Non Sostanziale dell'AIA n.DET.AMB-2023-1366 del 15/03/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2025-337 del 20/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno venti GENNAIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS N.152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N.21/2004 E SMI - DGR N.1795/2016.
M.D. SOCIETA' SEMPLICE DI PANZAVOLTA BRUNO E FEDERICO SOCIETA' AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IPPC DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI AVICOLI (PUNTO 6.6 LETTERA A) ALL. VIII D.LGS 152/06, PARTE II) SVOLTA NELL'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI LUGO, LOC. VOLTANA, VIA MAZZOLA N. 33.
VOLTURA E AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA N.DET.AMB-2023-1366 DEL 15/03/2023

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE

VISTA la comunicazione ex art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi trasmessa dal gestore **M.D. s.a.s. di Panzavolta Bruno & C.**, avente sede legale in comune di Lugo (RA), Località Voltana, Via Mazzola n.33 (P.I. 00920290392), in data 02/10/2024 tramite Portale Regionale IPPC-AIA, acquisita al PG/2024/177954 del 03/10/2024, riguardante la modifica non sostanziale dell'AIA n. Det-Amb-2023-1336 del 15/03/2023 per i seguenti interventi:

- Installazione di un nuovo impianto fotovoltaico di 80 kW sulla copertura del capannone C1;
- Installazione di n.12 pozzetti di raccolta acque di lavaggio della capacità di 1 m³ ciascuno a servizio dei capannoni C1 - C2;

comprensiva di comunicazione di Voltura dell'AIA succitata, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per variazione dell'estensione giuridica della ragione sociale da "M.D. di Panzavolta Bruno e C. Società Agricola s.a.s." a "**M.D. Società Semplice di Panzavolta Bruno e Federico Società Agricola**", mantenendo la medesima sede legale in comune di Lugo (RA), Località Voltana, Via Mazzola n.33, e confermando P.I. - C.F. 00920290392 e CUAA 00920290392;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

In particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008

relativamente agli oneri istruttori di AIA;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005” recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la V^ Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto “Prevenzione e riduzione dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04”, di modifica della della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006, la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15 Febbraio 2017 che stabilisce le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 21/02/2017;
- i documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale

dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione di ARPAE ER per il quinquennio 2024/2029 e le successive Determine del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024 e n. DET-2024-796 del 24/10/2024, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Determinazione n. Det-Amb-2023-1336 del 15/03/2023 di ARPAE – SAC di Ravenna con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, al gestore M.D. s.a.s. di Panzavolta Bruno e C., avente sede legale in comune di Lugo, località Voltana, Via Mazzola n. 33 (P.I. 00920290392), per lo svolgimento dell'attività di allevamento intensivo avicolo (polli da carne) ricadente nella categoria IPPC, al punto 6.6, lettera a, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, svolta nell'installazione sita al medesimo indirizzo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 30326/2024, emerge che:

- in data 02/10/2024 il gestore M.D. s.a.s. di Panzavolta Bruno & C. (P.I. 00920290392), ha trasmesso tramite Portale Regionale IPPC-AIA la **comunicazione ex art. 29-nonies**, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 (acquisita al PG/2024/177954 del 03/10/2024) inerente l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2023-1366 del 15/03/2023, con versamento delle spese istruttorie pari ad euro 250,00 in data 29/08/2024, per modifica non sostanziale riguardante gli interventi di seguito indicati:

- **Installazione di un nuovo impianto fotovoltaico** di 80 kW sulla copertura del capannone C1;
- **Installazione di n.12 pozzetti di raccolta acque di lavaggio** della capacità di 1 m³ ciascuno (pozzetti dal n.1 al n.6 per il capannone C1 e dal n.7 al n.12 per il capannone C2);

Inoltre, l'Azienda ha provveduto a comunicare la **variazione della ragione sociale** dalla vecchia società "**M.D. s.a.s. di Panzavolta Bruno & C. Società Agricola**" alla nuova società "**M.D. Società Semplice di Panzavolta Bruno e Federico Società Agricola**", mantenendo inalterati i dati riguardanti la sede legale e la P.I.

- la succitata comunicazione si configura come modifica non sostanziale ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la V Circolare Regionale del 01/08/2008 - PG/2008/187404. In particolare:
 - l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico si configura come modifica non sostanziale che non richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, in quanto rientra nei casi di "*variazione dei consumi specifici energetici ed idrici*";
 - l'installazione di n.12 pozzetti di raccolta acque di lavaggio, si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto rientra nei casi di "*modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA*";
- le modifiche proposte non comportano alterazioni ambientali significative rispetto a quanto già autorizzato per lo svolgimento dell'attività IPPC;
- in data 17/10/2024 questo Servizio ha provveduto a trasmettere la comunicazione di avvio del procedimento (a far data dal 02/10/2024) e richiesta di integrazioni al gestore, con contestuale sospensione dei termini del procedimento (nota ns. PG/2024/187334 del 17/10/2024);
- con nota del 14/11/2024, acquisita al ns. PG/2024/206298 del 14/11/2024, il gestore ha avanzato istanza di proroga temporale pari a 30 (trenta) giorni per la consegna della documentazione integrativa richiesta con nostra nota PG/2024/187334 del 17/10/2024, accolta dal SAC di Ravenna con ns. nota PG/2024/213435 del 25/11/2024 in quanto l'istanza risultava debitamente motivata e pervenuta entro i termini previsti;
- in data 13/12/2024 il gestore ha provveduto alla trasmissione, tramite portale Regionale IPPC-AIA, della documentazione integrativa (acquisita al nostro PG/2024/227329 del 16/12/2024) risultata completa ed esaustiva ai fini del riavvio dei termini del procedimento istruttorio;

- relativamente al **progetto di installazione di n. 12 pozzetti per la raccolta delle acque di lavaggio** derivanti dai capannoni ad uso ricovero, l'intervento nasce dalla necessità di adeguare il sito alle norme di biosicurezza sanitaria riguardanti il contrasto della diffusione dell'influenza aviaria (Decreto n. 9 del 25/01/2010) che impongono l'obbligo di lavaggi delle strutture in caso di emergenza sanitaria. Il progetto prevede la realizzazione di n. 6 vasche aventi capacità 1 m³ per ciascuno dei n. 2 Capannoni presenti. Le vasche sono costituite da pozzetti in cemento a tenuta, interrate e coperte da coperchio in cemento. Nell'eventualità di dover procedere ad un lavaggio o disinfezione a seguito di eventi emergenziali o nel corso delle normali attività di pulizia, le acque reflue di risulta, se contaminate, sono convogliate nelle vasche e stoccate secondo il criterio di deposito temporaneo (ai sensi dell'art. 185-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e successivamente smaltite come rifiuto tramite ditte autorizzate. Qualora le acque di lavaggio risultino non contaminate potranno essere riutilizzate per la fertirrigazione, compatibilmente con i criteri previsti dal R.R. n. 2/2024. Viene pertanto accolta la proposta di modifica ritenendo tuttavia necessario aggiornare le prescrizioni e gli adempimenti di monitoraggio e controllo in capo al gestore per la matrice rifiuti.
- **relativamente alla pre-relazione di riferimento**, il gestore ha presentato un aggiornamento della pre-relazione ai sensi del DM n. 272/2014, dalla quale si evince che non occorre procedere alla presentazione della relazione di riferimento, essendo le sostanze conservate in maniera tale da evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. In particolare il gasolio è stoccato in serbatoio fuori terra dotato di vasca di raccolta e tettoia di protezione dagli agenti atmosferici, mentre i prodotti detergenti/disinfettanti, utilizzato in quantità non significative, contenenti sostanze pericolose vengono conservati in appositi contenitori all'interno di locale tecnico;
- **in merito alla matrice energia**, attualmente il consumo elettrico dell'intera installazione si attesta attorno ai 99.006 kWh/anno (dato medio desunto dai Reporting degli ultimi 3 anni), di cui circa 12.322 kWh/anno autoprodotti (dato medio desunto dai Reporting degli ultimi 3 anni) grazie alla presenza all'interno dell'Azienda di un impianto fotovoltaico avente potenza pari a 10 kW. Relativamente all'**installazione del nuovo impianto fotovoltaico**, questo avrà una potenza di circa 80 kW permettendo una produzione di energia rinnovabile quantificabile in circa 96.000 kWh/anno che, sommati agli attuali 12.000 kWh/anno prodotti dall'esistente impianto FTV, consentirà il raggiungimento di una autoproduzione di energia elettrica totale pari a circa 108.000 kWh/anno. Il nuovo impianto sarà installato sulle falde del capannone C1. Dalle dichiarazioni fornite dal gestore emerge che il nuovo impianto concorrerà alla produzione energetica da impiegare nell'allevamento, dunque il progetto si configura come una proposta di miglioramento delle performance ambientali che garantirà il raggiungimento dell'autosufficienza energetica dell'intera installazione, compensando in parte le emissioni in atmosfera di CO₂ derivanti dallo svolgimento dell'attività. Viene pertanto accolta la proposta di modifica;
- l'Azienda ha provveduto alla presentazione delle relazioni annuali (Report), contenenti la descrizione delle attività di monitoraggio effettuate e dei relativi risultati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte seconda, titolo III-bis;
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. **DET-AMB-2023-1366 DEL 15/03/2023**;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA) istituita presso il Ministero dell'Interno veniva avanzata la richiesta di comunicazione antimafia liberatoria. Decorso inutilmente il termine per il rilascio (30 giorni dalla data di consultazione della BDNA), ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis) veniva acquisita apposita autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs n. 159/2011 e smi resa dall'interessato in data 10/01/2025 (ns. PG/2025/3882) per cui, anche in assenza della comunicazione antimafia, sussistono le condizioni per procedere alla volturazione di titolarità dell'AIA sotto condizione risolutiva di efficacia qualora dovesse emergere l'esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con

la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio e della redazione del presente atto è il Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna, Ing. Marcella Chiri, individuato alla pratica ARPAE n. 30326/2024;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Ravenna, con sede in Ravenna, Via Marconi n.14;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia (www.arpae.it);

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

DISPONE

1. **la voltura** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. Det-Amb-2023-1366 del 15/03/2023 **per variazione della ragione sociale** del gestore intestatario da "M.D. di Panzavolta Bruno & C. Società Agricola" a "**M.D. Società Semplice di Panzavolta Bruno e Federico Società Agricola**", avente medesima sede legale in comune Lugo (RA), località Voltana, Via Mazzola n.33 e medesima P.I. 00920290392;
2. **di prendere atto** che la gestione dell'allevamento sarà svolta dal medesimo gestore, che di fatto ha variato l'estensione giuridica della ragione sociale, mantenendo inalterati sia i dati anagrafici (sede legale e P.I.), sia il rappresentante legale della Società;
3. **di prendere atto** che il gestore dell'allevamento di che trattasi risulta essere la "**M.D. Società Semplice di Panzavolta Bruno e Federico Società Agricola**", e che l'installazione di allevamento avicolo sita comune Lugo (RA), località Voltana, Via Mazzola n.33 verrà gestita secondo le modalità già autorizzate nell'AIA n. Det-Amb-2023-1366 del 15/03/2023, come modificata e integrata dal presente atto;
4. **di considerare** la modifica proposta in data 02/10/2024, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** n.Det-Amb-2023-1366 del 15/03/2023;
 - **di aggiornare** l'AIA DET-AMB.2023-1366 del 15/03/2023 in relazione agli interventi previsti e di seguito elencati in breve, come illustrati nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata in data 02/10/2024, acquisita al PG/2024/177954 del 03/10/2024, e successivamente integrata in data 13/12/2024, acquisita al nostro PG/2024/227329 del 16/12/2024:
 - **Installazione di un nuovo impianto fotovoltaico** di 80 kW sulla copertura del capannone C1 - Riferimento a Tavola A001 del 02/2024;
 - **Installazione di n.12 pozzetti a tenuta di raccolta acque di lavaggio** della capacità di 1 m³ ciascuno (pozzetti dal n.1 al n.6 per il capannone C1 e dal n.7 al n.12 per il capannone C2) - Riferimento a Tavola A002 del 02/2024;
5. **di stabilire che il gestore comunichi la data di fine lavori delle opere succitate, tramite PEC entro 15 giorni dalla loro esecuzione, ad ARPAE di Ravenna;**
6. **di dare atto** che nella Determinazione di AIA Det-Amb-2023-1366 del 15/03/2023, compreso l'Allegato, parte integrante dello stesso atto, che autorizza lo svolgimento dell'attività di allevamento intensivo di avicoli svolta nell'installazione IPPC in comune di Lugo (RA), Via Mazzola n.33, tutti i riferimenti alla "M.D. di Panzavolta Bruno & C. Società Agricola" **sono da intendersi sostituiti** con riferimento al gestore "**M.D. Società Semplice di Panzavolta Bruno e Federico Società Agricola**";

7. **di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-2021-2694 del 27/05/2021 in relazione alle modifiche succitate, come di seguito riportato:

- a) Quanto descritto nella **Sezione C, Capitolo C2, Paragrafo C2.1.3 - Rifiuti e Sottoprodotti di origine animale**, è da intendersi **aggiornato** come di seguito riportato:

Generalmente, in azienda possono essere presenti le seguenti categorie di rifiuti:

Codice EER	Tipologia
EER 150107	Imballaggi in vetro
EER 150102	Imballaggi in plastica
EER 150101	Imballaggi in carta e cartone
EER 150106	Imballaggi misti
EER 130206	Oli esausti da trattori e mezzi aziendali
EER 160601	Batterie
EER 200304	Fanghi delle fosse settiche
EER 161002	Soluzioni acquose di scarto
EER 161001	Soluzione acquose di scarto contenenti sostanze pericolose

Stato futuro - Assetto modificato con comunicazione del 02/10/2024

*La Ditta effettua il lavaggio e la disinfezione delle strutture, generalmente ai sensi del D.Lgs. n.9 del 25 Gennaio 2010 (Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE). Le acque di lavaggio delle strutture verranno fatte confluire nei n.12 pozzetti di raccolta posizionati ai lati dei capannoni C1 e C2 come indicato nella planimetria TAV.A002 (acquisita al nostro PG/2024/177954 del 03/10/2024). Le acque, se contaminate, dovranno essere smaltite come rifiuto tramite ditte esterne autorizzate: nello specifico viene applicato il criterio di Deposito Temporaneo Rifiuti ai sensi dell'articolo 185-bis comma 2 lettera b) del D.Lgs.152/06 e s.m.i., tale per cui il gestore è tenuto a provvedere alla raccolta dei rifiuti e al successivo invio degli stessi alle operazioni di recupero o di smaltimento, entro i termini previsti dal criterio di deposito adottato. A tal proposito la ditta dovrà provvedere ad **effettuare e annotare su apposito registro** (almeno annualmente) la data di svolgimento del controllo periodico sullo stato di riempimento dei pozzetti e relativo esito (controllo del livello di riempimento al fine di stabilire l'eventuale necessità di svuotamento entro i tempi previsti dalla norma e di garantire nel tempo il contenimento delle acque di risulta) con smaltimento del rifiuto una volta all'anno, se presente, a partire dalla data di inizio del deposito temporaneo.*

- b) Quanto prescritto nella Sezione D – **Capitolo D2.8 - Gestione rifiuti**, viene **integrato** come di seguito riportato:

*12. **le acque contaminate** convogliate nel pozzetto a tenuta a servizio della piazzola di disinfezione e/o nei pozzetti a tenuta a servizio dei capannoni, sono considerate rifiuto e pertanto, se presenti, dovranno essere smaltite tramite ditta autorizzata. A tal proposito la ditta dovrà provvedere ad **effettuare e annotare su apposito registro** (almeno annualmente) la data di svolgimento del controllo periodico sullo stato di riempimento dei pozzetti e relativi esiti (controllo della presenza del rifiuto nel pozzetto al fine di*

stabilire l'eventuale necessità di svuotamento entro i tempi previsti dalla norma e contestuale controllo del livello di riempimento al fine di garantire il contenimento delle acque di risulta) con smaltimento del rifiuto una volta all'anno, se presente, a partire dalla data di inizio del deposito temporaneo;

- c) Quanto descritto nella **Sezione C, Capitolo C2, Paragrafo C2.1.4 - Gestione degli effluenti**, è da **intendersi integrato** come di seguito riportato:

Stoccaggio di effluenti non palabili - Assetto modificato con comunicazione del 02/10/2024

Le acque di lavaggio dei ricoveri vengono convogliate nei pozzetti a tenuta a servizio dei capannoni (pozzetti dal n.1 al n.6 per il capannone C1 e dal n.7 al n.12 per il capannone C2) aventi capacità di 1 m³ ciascuno. Le acque di lavaggio risultanti dalle operazioni di pulizia possono essere recuperate per fertirrigazione, qualora idonee allo scopo ai sensi del R.R. n. 2/2024.

In caso di utilizzo di disinfettanti, detergenti o sostanze che inficiano la qualità delle acque reflue o dei sedimenti per l'utilizzo ai sensi del Regolamento Regionale, il refluo deve essere convogliato ai pozzetti tenuta e deve essere gestito come rifiuto come indicato alla Sezione C, Capitolo C2, Paragrafo C2.1.3.

- d) Quanto descritto nella **Sezione C, Capitolo C2, Paragrafo C2.1.7 - Energia**, è da **intendersi integrato** come di seguito riportato:

Stato futuro - Assetto modificato con comunicazione del 02/10/2024

E' prevista l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico (in aggiunta all'impianto fotovoltaico esistente ed installato sulla copertura del locale tecnico F), da posizionare sulle falde del capannone C1 (come indicato nella planimetria TAVA001 datata 02/2024, Rif. L20-15-02, acquisita al nostro PG/2024/177954 del 03/10/2024). Il nuovo impianto concorrerà alla produzione energetica in uso all'allevamento, dunque il progetto si configura come una proposta di miglioramento delle performance ambientali che garantirà il raggiungimento dell'autosufficienza energetica dell'intera installazione, compensando in parte le emissioni in atmosfera di CO2 derivanti dallo svolgimento dell'attività. In particolare il nuovo impianto FTV avrà una potenza di circa 80 kW ed una produzione di energia rinnovabile quantificabile in circa 96.000 kWh/anno, che sommati agli attuali 12.000 kWh/anno prodotti dal impianto FTV esistente, consentirà il raggiungimento di una autoproduzione di energia elettrica totale pari a circa 108.000 kWh/anno, rendendo l'intera installazione autosufficiente dal punto di vista energetico. Il nuovo impianto sarà installato sulle falde del capannone C1.

- e) Quanto descritto nella **Sezione C, Capitolo C2, Paragrafo C2.1.8 - Materie prime**, è da **intendersi aggiornato** come di seguito riportato:

Di seguito una stima del consumo delle principali materie prime in ingresso all'allevamento:

Tipo di materia prima	Stato attuale - 120.000 capi Quantità annua
Pulcini	540.000 capi (maschi+femmine)
Mangime	2.500 t
Lettiera (paglia, truciolo, ecc..)	78 q
Farmaci veterinari	50 kg
Gasolio	5.000 l
GPL	50.000 l

Prodotti fitosanitari	50 kg
Prodotti disinfettanti	100 kg

- f) Quanto prescritto nella Sezione D – **Capitolo D3 – punto D3.1.8 “Monitoraggio e controllo Rifiuti”**, **viene implementato** come di seguito riportato:

Parametro	Modalità di controllo e registrazione	Frequenza	Misura
Pulizia dei n.12 pozzetti di raccolta acque di lavaggio	Controllo visivo dello stato di riempimento, annotazione data inizio stoccaggio e smaltimento nei termini definiti dal criterio di deposito temporaneo. Registrazione delle operazioni di pulizia e conservazione documenti di smaltimento. La registrazione della data di controllo può essere sostituita dal FIR se avvenuta la pulizia con autospurgo. Conservare FIR a disposizione degli organi di controllo	Controllo almeno annuale dello stato di riempimento e presenza rifiuto. Smaltimento entro 12 mesi dalla data di riscontro della presenza del refluo.	

8. **di mantenere fissato il termine di validità della autorizzazione** n. Det-Amb-2023-1336 del 15/03/2023 **al 15/03/2033** ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatta salva la facoltà di questa Agenzia di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo;
9. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con provvedimento n. Det-Amb-2023-1336 del 15/03/2023;
10. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la comunicazione al gestore e agli Enti interessati per eventuali adempimenti di competenza;
11. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;
12. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

13. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE

DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.